



## **ACCORDO DI COLLABORAZIONE**

### **TRA**

L'Automobile Club Roma (di seguito denominato "ACR") con sede in Roma Via Parigi n. 11 cap 00185, C.F. 00460880586 e P.I. 00898491006, rappresentato dal Direttore dott. Riccardo Alemanno

### **E**

la Fondazione Filippo Caracciolo (di seguito denominato "Fondazione") con sede in Via Parigi n. 11 - 00185 Roma, C.F. 97135220586 – P.I.: 07859931003) rappresentata dal Dirigente Studi e Ricerche dott. Francesco Scotto

### **PREMESSO CHE**

l'ACR, è ente pubblico non economico a carattere associativo ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 665;

ai sensi degli artt. 4/c e 36 dello Statuto, l'ACR, nel proprio territorio di competenza, collabora con le Autorità e gli organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi relativi allo sviluppo ed alla organizzazione della mobilità delle persone e delle merci, nonché allo sviluppo ed al miglioramento della rete stradale, dell'attrezzatura segnaletica ed assistenziale, ai fini della regolarità e della sicurezza della circolazione;

la Fondazione Filippo Caracciolo, centro studi di riferimento della Federazione ACI, è un ente di ricerca senza fini di lucro, istituito da ACI, fondatore permanente. Essa ha per scopo la promozione e la realizzazione di studi e ricerche nel campo della mobilità, con particolare riferimento alla sicurezza, all'accessibilità e alla tutela dell'ambiente;

nell'ambito della realizzazione delle attività di studi e ricerche, ACR, avvalendosi del contributo della Fondazione, intende sviluppare approfondimenti sulle tematiche della mobilità nel Comune di Roma, in coerenza con la mission dell'Ente, anche avvalendosi di indagini conoscitive qualitative rivolte ai Soci che abbiano espresso esplicito consenso all'invio di comunicazioni istituzionali, come da informativa sul trattamento dei dati personali;

appare coerente con le finalità istituzionali delle Parti attivare una specifica collaborazione mediante l'utilizzo delle risorse umane e tecnico-strumentali, già esistenti presso le rispettive strutture, al fine di realizzare studi e ricerche mediante condivisione sinergica di dati e informazioni;

Tutto ciò premesso,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Con il presente Accordo, la Fondazione Caracciolo, compatibilmente con i propri programmi di



attività, si impegna a realizzare studi e ricerche in materia di mobilità a supporto e su richiesta dell'ACR. Ove necessario, l'ACR si impegna a somministrare ai propri Soci che abbiano rilasciato esplicito consenso, questionari in forma anonima, redatti a cura della Fondazione, contenenti domande finalizzate alla raccolta di informazioni e dati utili alla realizzazione dei progetti.

Inoltre, qualora richiesto dall'ACR, la Fondazione si impegna a provvedere alla stampa dei lavori realizzati e alla diffusione sui mass media, nonché alla organizzazione di eventi di presentazione dei risultati degli studi.

## **Art. 2**

### **Modalità attuative**

Le parti, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy e trattamento dati, concordano che:

- le finalità perseguite in attuazione del presente atto rientrano tra le attività istituzionali dell'ACR e della Fondazione Caracciolo;
- i questionari, predisposti dalla Fondazione per la realizzazione degli studi e ricerche, saranno inviati esclusivamente ai Soci ACR che abbiano espresso il consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità connesse all'invio;
- i link alla pagina web di compilazione dei questionari saranno inviati ai Soci a mezzo e-mail, come sopra individuati, a cura dell'ACR, quale co-titolare del trattamento dei dati relativi alle banche dati dei Soci dell'ACR. In ogni caso, nessuna delle informazioni personali contenute nelle banche dati sarà trasmessa alla Fondazione;
- ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'art. 13 del Regolamento 2016/679 GDPR, l'ACR informerà i destinatari che l'invio dell'e-mail di cui al precedente paragrafo trova base giuridica nel consenso, dai medesimi esplicitamente prestato, a ricevere tali tipologie di comunicazioni e che il Titolare del trattamento comunicherà alla Fondazione gli esiti del sondaggio in forma anonima e in formato digitale, per le finalità di cui all'art. 1 del presente accordo;
- al fine di poter includere nel questionario anche domande inerenti al profilo socio-demografico (es. qualifica lavorativa per macrocategoria e fascia di reddito), l'ACR inserirà all'interno delle comunicazioni ai soci, una informativa che chiarisca che la raccolta dei dati è effettuata in forma anonima e a soli fini statistici;
- al fine di consentire alla Fondazione Caracciolo di redigere il Piano Annuale delle attività e il relativo budget economico, a meri fini informativi l'ACR comunicherà, entro il termine del 31 ottobre di ogni anno, eventuali ricerche o studi di proprio interesse che intendesse affidare alla Fondazione nell'esercizio successivo; resta ferma la possibilità di concordare in corso d'anno lo svolgimento di studi e ricerche compatibilmente con le esigenze della Parti.

## **Art. 3**

### **Rimborso dei costi**

Dato atto che l'ACR e la Fondazione sono enti facenti parte della Federazione ACI, le Parti convengono che, per la realizzazione degli studi e delle ricerche, l'ACR rimborserà alla Fondazione i costi sostenuti eventualmente per consulenze e/o per prestazioni di servizi comunque connessi e strumentali affidati a terzi esterni alla Fondazione medesima, debitamente rendicontati e documentati.



#### **Art. 4**

##### **Referenti**

1. I Referenti per la realizzazione delle attività previste nel presente Accordo sono:
  - per l'ACR, il dott. Riccardo Alemanno, Direttore;
  - per la Fondazione, il dott. Francesco Scotto, Direttore Studi e Ricerche.

#### **Art. 5**

##### **Durata**

La durata del presente Accordo, salvo interruzioni delle attività dovute a cause di forza maggiore, viene fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione.

#### **Art. 6**

##### **Modifiche**

Qualora lo si ritenga indispensabile, per mutate esigenze delle Parti, il presente Accordo potrà essere adeguatamente modificato durante il periodo di vigenza mediante Atto Integrativo sottoscritto dalle Parti.

#### **Art. 7**

##### **Recesso unilaterale**

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente atto, previa comunicazione scritta, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute in esecuzione della convenzione.

#### **Art. 8**

##### **Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali**

I dati personali dei firmatari del presente accordo saranno trattati per le finalità imposte dagli obblighi legislativi, regolamentari e provvedimenti necessari e utili per l'esecuzione dell'accordo medesimo, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 GDPR e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..

#### **Art. 9**

##### **Rinvio alle norme di legge e ad altre disposizioni**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle intese tra le Parti o alle norme generali di legge.



## **Art. 10**

### **Foro competente**

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione o dall'attuazione del presente atto.

Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

## **Art. 11**

### **Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della Parte richiedente.

Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Automobile Club Roma

Il Direttore

*Riccardo Alemanno*

Per la Fondazione Filippo Caracciolo

Il Presidente

*Giuseppina Fusco*